



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 568/9

di iniziativa del Consigliere D. NACCARI CARLIZZI, M. MAIOLO, A. SCALZO

recante:

"Ulteriori interventi di riforma di Fincalabra SpA."

relatore: C. IMBALZANO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/4/2014
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/4/2014
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 art 2 <i>Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.</i>	pag. 3
Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 - art 3 <i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).</i>	pag. 4
LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19 art 6 <i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</i>	pag. 7
Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 art 13 <i>Norme in materia di sport nella Regione Calabria.</i>	pag. 9
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 artt. 5, 51 <i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.</i>	pag. 11
Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 - art 21 <i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.</i>	pag. 13
Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 61- art 4 <i>Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali.</i>	pag. 14
Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - art 11 <i>Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.</i>	pag. 15

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 2

Documento di programmazione economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale. Esso costituisce lo strumento di raccordo per la programmazione generale e la programmazione finanziaria della Regione.

2. Il D.P.E.F. presenta i seguenti contenuti:

- a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella Regione;
- b) l'esposizione e la valutazione dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all'anno precedente;
- c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;
- d) ¹
- e)
- f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna area d'intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;
- g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;
- h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare;
- i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse aree di intervento.

3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al Consiglio regionale entro il *31 ottobre*² dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Esso è approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. ³

¹ Lettere d) ed e) soppresse dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

² L'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 16 aprile 2007, n. 7, sostituisce le parole «15 settembre» con le parole «30 settembre». Successivamente l'art. 27, comma 1, lett. a) della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sostituisce le parole «30 settembre» con le parole «31 ottobre».

³ Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).**

Art. 3

(Riforma di FINCALABRA s.p.a.)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire alla Regione le quote azionarie di FINCALABRA s.p.a. detenute da altri soci, anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di corrispettivo per la cessione, prevedano il coinvolgimento dei soci cedenti quali associati in partecipazione nelle attività da realizzare.

2. A seguito dell'acquisizione delle quote azionarie di cui al comma 1, nell'esercizio dei diritti dell'azionista la Giunta regionale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, promuove l'adozione delle iniziative dirette a ridefinire il ruolo e i compiti di FINCALABRA s.p.a., nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell'occupazione, attraverso l'innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.

3. La società di cui al comma 1 assicurerà l'assistenza ed il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. I rapporti tra la Regione e FINCALABRA s.p.a sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito delle quali sono, tra l'altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.

5. *Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:*

- a) *le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;*
- b) *al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l'impresa partecipata¹.*

5 bis. L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta.

5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica.

5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti.

5 quinquies. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo².

6. Sono organi di FINCALABRA s.p.a:

- a) il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, tra cui il Presidente, e due dalla Giunta regionale;

¹Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, il quale comma precedentemente così recitava: «5. Entro 90 giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie, FINCALABRA s.p.a provvede ad avviare le procedure per la dismissione delle quote azionarie e delle partecipazioni possedute in altre società ed enti, avvalendosi eventualmente del supporto di società specializzate, il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse derivanti dalle dismissioni stesse.».

²Commi aggiunti dall'art. 21, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi ed un supplente, di cui il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo nominato dalla Giunta regionale.

È altresì istituito un Comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi.

7. Le modifiche dell'oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso da tutti i rapporti patrimoniali in essere, non coerenti con i nuovi e diversi compiti attribuiti a FINCALABRA s.p.a dalla presente legge.

8. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie di cui al comma 5, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 6

(Misure di sostegno all'accesso al finanziamento delle Imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1. È istituito il Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti in Calabria in qualsiasi settore di attività, alle condizioni e salve le specifiche esclusioni previste nella Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 16/019 recante «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» pubblicata sulla GUUE C 16/1 del 22/01/09 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo di Garanzia è istituito in conformità alla Comunicazione citata al comma 1 del presente articolo, applicata nei modi di legge.
3. Il Fondo di Garanzia è costituito per un importo pari a euro 50.000.000,00, derivante dalla rimodulazione delle risorse dell'Asse VII - Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007/2013, da allocare alla Linea di Intervento 7.1.3.2 «Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa».
4. La Giunta regionale è autorizzata a notificare alla Commissione Europea le modifiche della Linea di intervento 7.1.3.2 «Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa» dell'Asse VII - Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007-2013 necessarie ad attuare la nuova misura prevista al punto 4.3.2 della Comunicazione CE richiamata al comma 2 del presente articolo, ivi compreso l'incremento della dotazione finanziaria della Linea stessa.
5. Oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio.
6. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo di Garanzia saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individui tra le fattispecie previste dalla normativa quella più idonea per il sostegno alle imprese in funzione anticiclica.
7. Il fondo di Garanzia sarà gestito da FINCALABRA in riferimento ad una quota parte di euro 15.000.000,00 del finanziamento europeo previsto, si associa con la «Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza - Credito Cooperativo», con sede in Cosenza, il cui iter costitutivo è realizzato ai sensi delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 28/02/2008 e dell'articolo 13 del DI n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.

8. L'associazione tra FINCALABRA e la suddetta Banca può esercitare le funzioni di intermediario specializzato a condizione che a fronte dell'impegno della quota parte di euro 15.000.000,00 per finanziamento europeo previsto nel presente articolo, la «Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza – Credito Cooperativo» si impegni ad utilizzare, per l'attività di concessione di garanzie, la somma ulteriore e aggiuntiva di euro 8.000.000,00 di risorse proprie.
9. Sulla rimanente quota, FINCALABRA gestirà le operazioni di garanzia e/o controgaranzia, in associazioni o in convenzione con i Confidi Regionali promossi dalle categorie produttive aventi i requisiti previsti dall'articolo 13 del Decreto legge 269/2003 convertito nella legge 326/2003.
10. Il Fondo interverrà su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni negli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l'operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possano essere ritenute sostitutive degli interventi del Fondo medesimo.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti di Stato alle imprese in attuazione delle altre misure previste nella Comunicazione della Commissione Europea (2009/C16/01) recante «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» pubblicata sulla GUUEC C 16/1 del 22/01/09 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28

Norme in materia di sport nella Regione Calabria

Art. 13

(Interventi concernenti l'impiantistica sportiva)

1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:
 - a) iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività sportiva;
 - b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale e energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico e alla manutenzione straordinaria ed in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti già esistenti e non accessibili ai diversamente abili;
 - c) sostenimento di spese di gestione strettamente connesse alla fase di *start up* e messa a regime degli impianti sportivi, nonché di spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti beneficiari dell'agevolazione, non proprietari della struttura, devono averne il possesso per una durata pari al periodo di ammortamento degli interventi sui quali si richiede l'agevolazione, per come previsto dal comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile;
 - d) acquisto di attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;
 - e) realizzazione di impianti connessi a discipline sportive emergenti;
 - f) realizzazione di strutture e servizi sportivi che assicurano l'accessibilità dell'impianto sportivo anche per i soggetti diversamente abili.
2. Le agevolazioni possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport:
 - a) in percentuale sulle spese complessivamente sostenute, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale e dai piani attuativi annuali;
 - b) attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in regime ordinario, ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato) e in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore), secondo i massimali previsti-dalla normativa vigente.

3. Le tipologie di intervento di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione, che, in tal caso, provvede alla successiva individuazione dei soggetti gestori.
4. La Giunta regionale stipula con Fincalabra - s.p.a., con l'Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato.
5. La Giunta regionale individua i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo di cui al comma 4, l'entità dell'agevolazione, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e ogni ulteriore elemento necessario per l'attività del fondo.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in conto capitale concessi ai sensi della normativa vigente.
7. La Giunta regionale, altresì, promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento, ricorrendo a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza, con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
8. La Giunta regionale costituisce un fondo di garanzia da gestire direttamente o in convenzione con istituti finanziari, compresi i consorzi di garanzia fidi tra le piccole e medie imprese (CO.FIDI), finalizzato al rilascio di fidejussioni a favore dei soggetti di cui al comma 2.
9. Le concessioni demaniali rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ovvero ad Enti, hanno una durata non inferiore ad anni venti. Alle concessioni è applicato il canone previsto dagli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione.
10. La Regione può concedere agli enti pubblici e privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive e alle associazioni, i beni confiscati per la trasformazione in impianti sportivi.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Articolo 5

(Fondo di garanzia per le imprese)

1. Per contribuire al sostegno dell'economia, la Regione Calabria, congiuntamente con i diversi livelli istituzionali e le parti sociali, promuove un'azione volta a garantire l'operato delle imprese e degli operatori economici.
2. Per garantire affidamenti bancari alle piccole e medie imprese che si trovino in difficoltà finanziaria derivante dal mancato incasso di crediti dovuti dalla Regione per forniture di beni e servizi o opere pubbliche e certificati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, è costituito un fondo di garanzia presso Fincalabra Spa. Il fondo di garanzia ha carattere integrativo rispetto a quelli già esistenti, ed è istituito in linea con i principi dell'Accordo Basilea 2 sul capitale di vigilanza delle banche e sulla situazione debitoria delle imprese.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva un Regolamento per disciplinare la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
4. Per la costituzione del Fondo di garanzia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai crediti del settore sanitario, in coerenza e nel rispetto del vigente piano di rientro dei disavanzi.
6. La Giunta regionale è altresì autorizzata a costituire un ulteriore fondo di garanzia di euro 200.000,00, sempre allocato all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011, per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese artigiane, la cui gestione è affidata per euro 100.000,00 al soggetto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 e per euro 100.000,00 a Fincalabra Spa.
7. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di attuazione.
8. Alla copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 6 si provvede con le risorse allocate nella stessa UPB 2.2.02.02 a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6125201 della spesa.

Articolo 51

(Affidamento a Fincalabra degli interventi in materia di ricerca scientifica)

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della Società Fincalabra Spa al fine di assicurare l'attuazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica afferenti al Programma Operativo Regionale della Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 e alla deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 255 del 31 marzo 2008.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.****Art. 21**

(Modifica del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è così modificato:

"5. Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:

 - a) le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "*venture capital*" o di "*seed capital*" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;
 - b) al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l'impresa partecipata".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis. L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta";

5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica";

"5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti;

"5 quinquies. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 61

Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali.

Art. 4

(Fondo di rotazione)

1. Per la realizzazione degli interventi regionali di cui agli articoli 2 e 3, è istituito un fondo regionale di rotazione per favorire la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere l'esercizio di attività professionali intellettuali.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina con apposita convenzione con Fincalabra s.p.a., società *in house* della Regione Calabria, soggetto gestore del Fondo di rotazione di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di intervento connesse agli oneri finanziari per la concessione degli incentivi e per la garanzia dei prestiti.
3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, provvede ad emanare le linee guida e il bando relativi alle procedure di ammissione alle agevolazioni finanziarie, indicando i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio della garanzia e disciplina gli aspetti applicativi per assicurare operatività agli interventi.
4. La garanzia è rilasciata dal soggetto gestore del fondo, secondo le seguenti modalità:
 - a) per un importo massimo pari all'80 per cento, con riferimento all'entità finanziaria ammessa, per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 3.000,00 comprensivo degli interessi;
 - b) per l'intera somma ammessa a finanziamento se gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono attivati da giovani professioniste;
 - c) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge, per un importo pari all'80 per cento del finanziamento concesso, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 7.000,00 comprensivo degli interessi.
5. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge, comportano la concessione di garanzia riferibile ad un importo massimo di euro 7.000,00 comprensivo degli interessi, corrispondente all'80 per cento del finanziamento concesso.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 11

(Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento *generale* recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

«6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

- a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
- b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«6 bis. È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica.»

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fincalabra, socio unico della società «Calabria impresa e territori s.r.l.», deve provvedere alla messa in liquidazione della società «Calabria impresa e territori s.r.l.».

L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il *30 giugno 2014*¹, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società «Calabria impresa e territori s.r.l.» posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il *loro*² trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società.

¹L'art. 5, comma 18, lett. a) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce le parole «31 dicembre 2013» con le parole «30 giugno 2014».

²Parola aggiunta dall'art. 5, comma 18, lett. b) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.